



Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in Monza (MB) Via Rosmini, n.71 una associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata:
"LAMBRO RUGBY Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del Rugby, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Rugby, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalla obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FIR e di impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Possono fare parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dalla associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01009971
00568157
4378-00088
IDENTIFICATIVO - 15952023
00004354
23/06/2013
MOS30001
0122075817194
0 1 22 07581 718 2



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01009971
00568157
4378-00088
IDENTIFICATIVO - 15952023
00004354
23/06/2013
MOS30001
0122075817194
0 1 22 07581 720 6



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01009971
00568156
4378-00088
IDENTIFICATIVO - 15952023
00004354
23/06/2013
MOS30001
0122075817194
0 1 22 07581 719 4

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio di amministrazione il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. L'associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Rugby tutti i propri soci.

Art. 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno della associazione nel rispetto di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio di amministrazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) recesso volontario
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota annuale associativa

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio

d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio di Amministrazione deve esser ratificato all'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere riammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie: Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio di amministrazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento, sarà presieduta da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Non è ammessa delega.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio di Amministrazione e convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 24 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, ricorsi contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre soggetti e, nel proprio ambito, nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che non ricoprono la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIR medesima, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

6. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio di Amministrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

7. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio di Amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

8. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

9. Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione decaduto.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 8, comma 2;

- 
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 – Il Presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il **legale rappresentante** in ogni evenienza.
2. Il presidente svolge altresì tutti i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto.

Articolo 17 – Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 – Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Il rendiconto

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea ordinaria che ne riporta all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 20 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° Luglio e terminano il 30 Giugno di ciascun anno.**

Articolo 21 – Patrimonio


1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 22 - Sezioni

1. l'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportune al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie di natura patrimoniale insorte tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività sportiva federale, che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 52 dello statuto federale, che tutti soci si obbligano ad accettare.



Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Allo stesso modo la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

1. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione che avverrà a **favore di altra associazione che persegue finalità sportive**, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

